



COMUNE DI CUREGLIA

PIANO REGOLATORE

NORME D'ATTUAZIONE

- NAPR approvate dal CC in data 01.12.2010 e 15.12.2010 con correzioni d'ufficio scaturite dall'approvazione del Consiglio di Stato con decisione no. 7155 del 21 dicembre 2011



INDICE

A. NORME GENERALI	1
Art. 1: Base legale	1
Art. 2: Legislazione applicabile	1
Art. 3: Scopo	1
Art. 4: Componenti del Piano Regolatore	1
B. TERRITORIO E AMBIENTE	2
Art. 5: Area forestale	2
Art. 6: Zona agricola (ZA)	2
Art. 7: Elementi naturali protetti (ENP)	2
Art. 8: Zone di protezione del paesaggio (ZPP)	3
Art. 9: Punti di vista dalla Chiesa	3
Art. 10: Depositi, discariche ed estrazione di materiali	3
Art. 11: Manutenzione fondi agricoli e forestali	3
Art. 12: Beni culturali	3
Art. 13: Spazi verdi	5
Art. 14: Zone soggette a pericoli naturali	5
C. ZONE EDIFICABILI	6
Art. 15: Edificabilità di un fondo	6
Art. 16: Definizioni	6
Art. 17: Nucleo del villaggio (NV)	6
Art. 18: Zona edificabile 1 (ZE 1)	8
Art. 19: Zona edificabile 2 (ZE 2)	8
Art. 20: Piano di quartiere Moretto (PQM)	8
Art. 24: Altre norme	9
Art. 25: Costruzioni accessorie	10
Art. 26: Punti di vista	10
Art. 27: Manutenzione terreni	10
Art. 28: Distanze dai confini	10
Art. 29: Fascia di rispetto dei corsi d'acqua e vincolo naturalistico	11
Art. 30: Sistemazione del terreno	12
Art. 31: Opere di cinta e di sostegno	12
Art. 32: Supplementi per corpi tecnici	12
Art. 33: Costruzioni provvisorie	12
Art. 34: Piazzali da gioco, aree di svago	12
Art. 35: Antenne di ricezione	12
Art. 36: Collettori solari e pannelli fotovoltaici	13
D. AREE PUBBLICHE E EDIFICI PUBBLICI - SERVIZI TECNOLOGICI	13
Art. 37: Aree pubbliche e edifici pubblici (AP-EP)	13
Art. 38: Area privata d'interesse pubblico	14
Art. 39: Raccolta rifiuti	14
Art. 40: Servizi tecnologici	14

E. RETE STRADALE, PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI	15
Art. 41: Strade, percorsi pedonali, sentieri	15
Art. 42: Distanze dalla rete viaria	15
Art. 43: Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze	16
Art. 44: Autorimesse e posteggi	16
Art. 45: Posteggi pubblici	16
Art. 46: Accessi veicolari	16
Art. 47: Strade private	17
Art. 48: Gradi di sensibilità al rumore (GdS)	18
Art. 49: Derghe	17
F. ABBREVIAZIONI	18

A. NORME GENERALI

- Art. 1:
Base legale
- Il Piano regolatore si basa sulla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979 e sulla relativa ordinanza (OPT) del 2 giugno 2000, sulla legge e sul regolamento d'applicazione cantonali (LALPT e RLALPT), rispettivamente del 23 maggio 1990 e del 29 gennaio 1991, sulla legge edilizia cantonale (LE), del 13 marzo 1991, e il suo regolamento d'applicazione (RLE), del 9 dicembre 1992.
- Art. 2:
Legislazione applicabile
- Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili le disposizioni della LALPT, RLALPT, LE e RLE unitamente alle leggi e prescrizioni comunali, cantonali e federali sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla caccia e sulla pesca, sui valori storici, sui beni culturali, sulle foreste, sulle acque nonché alle altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.
- Art. 3:
Scopo
- Le norme d'attuazione hanno lo scopo di disciplinare in modo funzionale e misurato le attività d'incidenza territoriale, in base ai bisogni di sviluppo del Comune di Cureglia.
- Art. 4:
Componenti del Piano Regolatore
- Il PR si compone di:
- a. Rappresentazioni grafiche:
 - Piano del paesaggio (PPa) 1:2'000
 - Piano delle zone (PZo) 1:2'000
 - Piano del traffico e delle aree pubbliche e edifici pubblici (PTr) 1:2'000
 - Piano indicativo dei servizi tecnologici: Acquedotto 1:2'000
 - Piano indicativo dei servizi tecnologici: Canalizzazioni 1:2'000
 - b. Norme d'attuazione
 - c. Rapporto di pianificazione
 - d. Programma di realizzazione

B. TERRITORIO E AMBIENTE

- Art. 5:
Area forestale
- L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federali e cantonali.
- a. Il limite del bosco definitivo a confine con la zona edificabile è indicato nel Piano delle zone edificabili 1:2000. Esso è definitivo.
 - b. I restanti limiti dei boschi sono di carattere indicativo e soggetti al carattere dinamico. In caso di necessità può essere chiesto un accertamento puntuale. La competenza è della Sezione forestale cantonale.
 - c. In caso di dissodamento la superficie dissodata è attribuita alla zona di utilizzazione per la quale è stato concesso il dissodamento.
 - d. In caso di accertamento la superficie non più riconosciuta boschiva viene attribuita ad una zona di utilizzazione con una variante di Piano regolatore.
- Art. 6:
Zona agricola (ZA)
- a. La zona agricola indicata nel Piano del paesaggio comprende tutti i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola comprese le superfici per l'avvicendamento colturale – SAC.
 - b. Nuove costruzioni o impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.
 - c. Le eccezioni in conformità dell'articolo 24 LPT e del diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
 - d. L'ubicazione e l'aspetto degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.
 - e. L'esecuzione di migliorie fondiari e bonifiche deve tenere conto delle esigenze naturalistiche e paesaggistiche.
- Art. 7:
Elementi naturali protetti (ENP)
- Sono protetti oggetti e ambienti di particolare pregio naturalistico.
- a. Corsi d'acqua naturali, le loro rive e la loro vegetazione ripuale
Nel PPa e nel PZo sono riportate indicativamente le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, atte a garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 OPAC. All'interno di questi spazi di pertinenza sono vietate costruzioni d'ogni genere come pure modifiche del terreno, pavimentazioni, muri di sostegno e opere di cinta, ecc.
 - b. Ulteriori elementi naturali e paesaggistici: alberi singoli, filari, boschetti. Questi oggetti sono da mantenere allo stato naturale. Qualsiasi manomissione degli stessi è proibita. Sono autorizzati solo interventi mirati di salvaguardia e di miglioramento dei contenuti naturalistici.

c. Chiotteri

- Scuola annessa alla Chiesa part. 3 sub A
- Magazzino comunale part. no. 75

In questi edifici devono essere evitati gli interventi che possono rendere difficoltosa l'accessibilità, la permanenza e la riproduzione dei chiotteri, evitando in particolare la chiusura degli accessi, la modifica dei rifugi (travature, assiti, anfratti, pareti), l'uso di sostanze nocive.

In caso di ristrutturazioni o ricostruzioni occorre attenersi alle indicazioni dell'autorità cantonale (verifica delle colonie, pianificazione degli interventi, misure di compensazione).

Il Comune sorveglia lo stato degli elementi protetti e provvede ad organizzare gli interventi di gestione necessari, qualora non lo facciano i proprietari, d'intesa con l'autorità cantonale competente (Ufficio natura e paesaggio, Dipartimento del territorio).

Art. 8:
Zone di protezione
del paesaggio
(ZPP)

Le zone di protezione del paesaggio sono:

- ZPP 1: Orti di Gaggio
- ZPP 2: Gaggio

Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e ambientali esistenti.

ZPP NV: Nucleo del villaggio e spazi liberi significativi

Per le ZPP comprese nella zona edificabile, definite ZPP NV, sono elaborate delle norme specifiche nel capitolo C, Art. 18.

Art. 9:
Punti di vista dalla
Chiesa

La vista dalla Chiesa verso sud è protetta con vincoli edilizi specificati nel capitolo C, Art. 26.

Art. 10:
Depositi, discariche
ed estrazione di
materiali

Su tutto il territorio del Comune sono vietati depositi, discariche ed estrazioni di materiali.

Art. 11:
Manutenzione fondi
agricoli e forestali

I proprietari sono obbligati a pulire, di regola una volta all'anno, i loro fondi agricoli a contatto con la zona edificabile.

Per quel che concerne i fondi forestali, fa stato la Legge cantonale sulle foreste.

Art. 12:
Beni culturali

Beni culturali sono gli oggetti d'interesse storico da proteggere e conservare a livello cantonale e comunale.

1 Istituzione della protezione

a. Sono considerati beni culturali d'interesse cantonale:

M1: Casa Tarilli part. no. 125, 128

- b. Sono considerati beni culturali d'interesse locale:
- M2: Oratorio di Santa Maria del Buon Consiglio, part. no. 543
 - M3: Casa Caresana, part. no. 45
 - M4: Casa Tarilli, part. no. 27
 - M5: Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, part. no. 4
 - M6: Casa Brillì, part. no. 140
 - M7: Complesso di villa Saroli con giardino, torretta neogotica, ex-scuderie, part. no. 70
 - M8: Casa Rusca con giardino, part. no. 102
 - M9: Camino in casa parrocchiale, part. no. 5
 - M10: Cimitero comunale part. no. 1
 - cappella Ernesto Fontana
 - tomba della famiglia Saroli
 - lapidi ottocentesche (Curzio Curti, prof. Giuseppe Curti, Giuseppe Saroli architetto, Michele Saroli architetto)
 - M11: Via alla Chiesa
 - M12: Via Gaggio
 - M13: Sentiero dall'oratorio di Santa Maria del Buon Consiglio verso Comano
- c. Per il seguente bene culturale è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della LBC 1997:
- Casa Tarilli part. no. 125, 128

2 Effetti della protezione

- a. Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla manutenzione regolare.
Per il resto sono applicabili i disposti della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.
- b. Interventi, modifiche o migliorie di qualsiasi tipo e dimensione, concernenti i beni culturali elencati, devono essere preventivamente notificati all'Ufficio dei beni culturali del Cantone per il tramite del Municipio.
- c. Entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nel perimetro di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.
- d. Per il resto sono applicabili i disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997.

3 Contributo finanziario alla conservazione

- a. Il Comune partecipa inoltre ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali.
- b. Si applicano per analogia gli artt. 9 ss. della LBC 1997.

4. Beni archeologici

I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3).

Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cap. 1).

Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC, art. 15, cap. 2).

Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cap. 3).

5. Zona d'interesse archeologico

La zona di interesse archeologico denominata "Nolina" è protetta dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art 34-39).

Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona d'interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico".

L'inizio dei lavori deve essere preliminarmente notificato all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

6. Vie di comunicazione storiche

I sentieri, i percorsi e le mulattiere iscritte nell'elenco delle Vie di comunicazione storiche sono indicati nel Piano del paesaggio.

Qualsiasi intervento di manutenzione o di ristrutturazione delle vie storiche deve essere eseguito impiegando tecniche d'intervento di tipo tradizionale.

Occorre in particolare:

- Via alla Chiesa: conservare i muri di cinta.
- Via Gaggio: conservare il fondo in terra battuta ad eccezione dei tratti che presentano problemi di manutenzione.
- Sentiero dall'Oratorio di Santa Maria del Buon Consiglio verso Comano: mantenere il fondo in terra e pietrisco.

Art. 13:
Spazi verdi

Nell'ambito della realizzazione o sistemazione di giardini e di spazi verdi pubblici e privati deve essere data la preferenza alle essenze indigene.

Art. 14:
Zone soggette a pericoli naturali

a. Le zone di pericolo, legate a movimenti di versante, sono riportate nel Piano del paesaggio a titolo indicativo.

- Valle del Gaggio
- Bel bosco, part. no. 571
- Comanacco: particelle no. 236, 237, 238, 671, 787

b. In corrispondenza di queste zone, per motivi di sicurezza, non sono autorizzate deroghe alla distanza dal bosco (10 m).

C. ZONE EDIFICABILI

- Art. 15:
Edificabilità di un fondo
- Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, se è inserito in ZE e se è urbanizzato (art. 19 e 22 LPT e 77 ss. LALPT).
- Art. 16:
Definizioni
- a. Per la definizione dell'indice di sfruttamento (IS), dell'indice di occupazione (IO), della superficie utile lorda (SUL), della superficie edificabile (SEF), delle distanze, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarle nonché della sistemazione del terreno valgono gli articoli al capitolo III LE e RLE.
 - b. Indice di superficie verde (IV)
Rapporto tra la superficie verde effettiva e la superficie edificabile.
Dal computo della superficie verde sono esclusi piscine, pavimentazioni in duro, grigliati, ghiaia, erba finta ecc.
 - c. Indice di edificabilità (IE)
Rapporto tra il volume della costruzione fuori terra calcolato secondo la norma SIA 416 e la SEF.
 - d. Linea d'arretramento
Limite dell'area in cui non è permesso costruire.
 - e. Linea di costruzione
Allineamento obbligatorio per nuove costruzioni e ricostruzioni.
 - f. Lunghezza della facciata
Misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circonda l'edificio.
Nella misura non vengono comprese le parti arretrate:
oltre 6 m per la ZE 1
oltre 8 m per la ZE 2
 - g. Ampliamento
Aumento della volumetria di un edificio esistente.
 - h. Riattamento
Interventi su un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione.
 - i. Trasformazione
Interventi su un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti.
 - l. Ricostruzione
Rifacimento di un edificio demolito senza ampliamenti.
- Art. 17:
Nucleo del villaggio (NV)
- a. **Contenuti:** edifici d'abitazione, locali pubblici, commerciali e attività lavorative non o poco moleste.
Interventi ammessi: trasformazioni, riattamenti, ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti, anche in contiguità.
Nuove costruzioni ammesse: completamento dell'edificazione esistente o ricostruzione di edifici che fossero in contrasto con le caratteristiche estetico-architettoniche del nucleo; devono comunque essere salvaguardati gli spazi liberi e le corti.
Il progetto deve sviluppare il rapporto tra edificio e spazio libero, in particolare verso l'area pubblica, mantenendo di principio inalterato il disegno delle facciate.

- b. Criteri d'intervento per edifici esistenti
- b.1 Interventi vincolanti
- ripristino della forma originaria del tetto e degli spazi interni di pregio (scale, porticati, loggiati ecc.)
 - mantenimento delle strutture e delle caratteristiche architettoniche (di principio: tipo e colore delle facciate; tipo materiale e colore del tetto; tipo e disposizione delle aperture; volumetria e altezza)
 - eliminazione delle parti di edificio in contrasto con le caratteristiche tipologiche o formali originarie
- b.2 Modifiche e adeguamenti ammessi
- consolidamento delle strutture principali e delle facciate
 - spostamento delle suddivisioni interne secondarie per introdurre impianti e finiture adeguati alle esigenze tecnico-funzionali odierne
 - aumenti limitati della volumetria nei limiti di un adeguato inserimento estetico-architettonico, seguendo l'allineamento storico e l'altezza di gronda degli edifici contigui.
- c. Criteri d'intervento per ricostruzioni (sostituzione di edifici esistenti)
- rispetto del principio di volumetria semplice, seguendo l'allineamento storico
 - di principio altezza di gronda come preesistente o edifici contigui
 - integrazione estetico-architettonica rispetto agli edifici del nucleo
- d. Regole generali
- Tetti: di regola a falde;
di regola copertura con materiali tradizionali (tegole rosse o coppi).
- Facciate: riprendono le caratteristiche degli edifici del nucleo per materiali (intonaco) e colori.
- Aperture: seguono di principio quelle esistenti;
quali elementi di oscuramento sono ammessi gelosie, ante e tende avvolgibili ad esclusione delle tapparelle classiche o a lamelle.
- Porticati: vanno mantenuti e recuperati secondo il principio della valorizzazione delle preesistenze.
- Loggiati: restano di preferenza aperti; in caso di chiusura, il serramento deve situarsi su un piano arretrato dalla facciata, garantendo l'effetto di profondità visuale;
è vietata la formazione di loggiati non accertati storicamente.
- Parapetti: tipo, materiali e colori devono tendere ad un effetto di leggerezza oppure essere pieni; sono vietati materiali quali lastre sintetiche, di fibrocemento o riflettenti.
- Autorimesse: formazione di autorimesse vietata sia quale corpo edilizio autonomo sia all'interno di edifici esistenti.
- e. Spazi liberi significativi
- Sono escluse nuove costruzioni, ad eccezione di costruzioni interrante.
 - Fuori terra sono ammessi unicamente corpi accessori di volume contenuto e di altezza limitata a 2.50 m, purché progettati secondo principi di semplicità e privi di riferimenti storicistici.
 - Per gli edifici recenti posti sulle particelle no. 51 e 154 la ristrutturazione e la ricostruzione sono ammesse, purché l'intervento sia progettato, senza riferimenti storicistici, secondo principi che ne rivalutino l'espressione architettonica.
 - Per l'edificio sulla part. no. 51 sub. E è ammesso un aumento di volume in altezza fino alla gronda del fabbricato esistente sub. A.

- f. Distanze minime
- 3.00 m o a confine verso un fondo aperto
 - 3.00 m o in contiguità verso un edificio privo di aperture
 - 4.00 m verso un edificio con aperture
- g. Deroghe
- g.1 Distanze minime
In casi eccezionali, in particolare per la salvaguardia degli allineamenti, il Municipio può concedere distanze inferiori o imporre distanze superiori; può derogare, con l'accordo delle parti interessate.
- g.2 Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui applicazione risulti non possibile per ragioni tecniche (ad es. la formazione di aree di svago, posteggi o autorimesse, arretramenti dalle strade comunali ecc.).
- g.3 Casi eccezionali
- Tetti: sono ammessi materiali di copertura moderni e inserti (lucernari, squarci ecc.) purché sorretti da una valida concezione architettonica.
- Aperture: può essere ammesso un tipo diverso per forma e dimensioni se giustificato (elementi di raccordo tra corpi edilizi, tra facciata e tetto ecc.).

Art. 18:
Zona edificabile 1
(ZE 1) Sono ammessi edifici residenziali, esercizi pubblici e attività lavorative che non provochino immissioni moleste o nocive nell'ambiente, compatibili con il grado II di sensibilità al rumore (OIF).

a. Indice di sfruttamento (IS)	0.5	
b. Indice di occupazione (IO)	40	%
c. Indice di superficie verde (IV)	40	%
d. Altezza massima alla gronda	7.70	m
e. Altezza massima al colmo	9.50	m
f. Distanza tra edifici	6.00	m
g. Lunghezza massima dell'edificio	28.00	m

Art. 19:
Zona edificabile 2
(ZE 2) Sono ammessi edifici residenziali, esercizi pubblici e attività lavorative che non provochino immissioni moleste o nocive nell'ambiente, compatibili con il grado II di sensibilità al rumore (OIF).

a. Indice di sfruttamento (IS)	0.7	
b. Indice di occupazione (IO)	40	%
c. Indice di superficie verde (IV)	40	%
d. Altezza massima alla gronda	10.70	m
e. Altezza massima al colmo	12.50	m
f. Distanza tra edifici	8.00	m
g. Lunghezza massima dell'edificio	32.00	m

Art. 20:
Piano di quartiere
Moretto (PQM) Il Piano di quartiere Moretto è obbligatorio e concerne le particelle 817, 818, 463, 464 e 465, 834, 835.

- Contenuti residenziali, commerciali e di servizio
- Parcheggio pubblico per 10 posti auto
- Parcheggi privati: in superficie per visitatori e autorimesse interrato per i residenti

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| a. | Indice di sfruttamento (IS) | 0.7 | |
| b. | Altezza massima alla gronda (tetto piano)
con le seguenti eccezioni:
nella fascia profonda 40 metri adiacente al confine nord a contatto con la strada comunale part. 426 e con la strada coattiva part. 425, l'altezza sarà limitata a 10.70 m per i primi 50 m (partendo dal parcheggio P7) prospicienti le part. No. 443,445,446 e 458, rispettivamente a 7.70 m per i restanti 130 m prospicienti le part. 404,405,406,421,422,423 e 424. | 13.70 | m |
| c. | Distanza minima dai confini | 5.00 | m |
| d. | Indice di superficie verde (IV) | 50 | % |
| e. | Distanza tra edifici
con possibilità di deroga, ad esclusione che nella fascia di 40 m di cui alla lett. b | 8.00 | m |
| f. | Lunghezza massima degli edifici | 32.00 | m |
| g. | Il piano deve: | | |
| | – proporre un'edificazione che costituisca un insieme armonioso e si integri correttamente nel paesaggio della regione; | | |
| | – riservare ad uso collettivo, oltre alle aree già previste come tali dal PR, superfici da destinare a particolari scopi di interesse collettivo, come piazze, posteggi, attrezzature per giochi o costruzioni e viali ad uso comunitario; | | |
| | – definire una netta separazione tra i diversi percorsi viari, in particolare tra quelli riservati agli autoveicoli e le vie pedonali; | | |
| | – proporre una sistemazione esterna rispettosa dell'orografia esistente, intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale dello stesso. | | |
| | – considerare criteri costruttivi che permettano di conseguire un risparmio energetico e un aspetto architettonico di qualità; | | |

Art. 24:
Altre norme

- a Inserimento nel paesaggio
- 1 Gli edifici e gli impianti devono essere inseriti armoniosamente nel paesaggio.
 - 2 Per l'inserimento armonioso nel paesaggio si intende una composizione architettonica ed urbanistica che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel contempo capace di essere elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi.
 - 3 Nella relazione tecnica accompagnante i progetti, devono essere illustrati i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.
- b Aspetti non specificati negli articoli inerenti al PQ sono valutati nel contesto del progetto.

Art. 25:
Costruzioni
accessorie

Sono costruzioni indipendenti al servizio dell'edificio principale e non possono essere adibite all'abitazione o al lavoro.

- a Lunghezza massima:
- 7.00 m rispettivamente 40 % del lato della particella su cui sorge

- b Altezza massima alla gronda
 - 3.00 m
- c Distanze da confini privati:
 - a confine, se senza aperture
 - almeno 1.50 m dal confine negli altri casi
- d Distanze da edifici principali su fondi contigui:
 - da edifici esistenti senza aperture: confine o a 3.00 m
 - da edifici esistenti con aperture: 4.00 m
- e Distanze dall'area pubblica:
 - come per edifici principali
- f Distanze dai percorsi pedonali:
 - vedi art. 42 b

Art. 26:
Punti di vista

La vista dalla Chiesa verso sud è protetta con i seguenti vincoli:

- a Nell'area delimitata nei piani sulle particelle no. 73, 79 e 80 sono vietate costruzioni e piante che ostacolino la vista
- b Per le particelle no. 707, 708, 81 e 83 il Municipio può vincolare l'ubicazione di edifici e limitarne l'altezza.

Art. 27:
Manutenzione
terreni

- a. Per i terreni non edificati, ma compresi nelle zone edificabili, si deve provvedere almeno una volta all'anno alla relativa manutenzione (pulizia).
- b. In caso di inadempienza il Municipio può far ripristinare il fondo addebitando la spesa al proprietario.

Art. 28:
Distanze dai confini

- a. Distanza minima da un fondo privato e dalle AP-EP
 - per facciate fino a 18.00 m
 - in ZE 1 3.00 m
 - in ZE 2 4.00 m
 nelle altre zone e PQM come previsto dai relativi articoli.
 - per facciate oltre 18.00 m
 - in tutte le zone: aumento della distanza di 0.50 m ogni metro o frazione di maggior lunghezza delle facciate, al massimo 2/3 dell'altezza.
- b. Eccezioni
 - Condotta AIL
 - Le distanze di zona possono essere ridotte di 1.00 m.
 - Deroghe possono essere concesse, d'intesa con l'ente proprietario della condotta, in caso di possibilità edificatoria ostacolata.
 - Edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del Piano regolatore
 - Il Municipio può concedere deroghe, nel caso di sopraelevazioni di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del Piano regolatore, a condizione che siano rispettate la distanza tra edifici e le altre disposizioni di Piano regolatore.
- c. Contiguità e edificazione a confine
 - L'edificazione in contiguità a edifici esistenti è ammessa.
 - L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità.

- d. Convenzioni tra privati
- Il Municipio può derogare alle distanze da confine sopra stabilite con il consenso del proprietario del fondo contiguo che assume la maggior distanza, in modo da garantire quella tra edifici.
 - Il Municipio rilascia la licenza edilizia solo su presentazione di un estratto del registro fondiario attestante l'avvenuta iscrizione della convenzione e annota l'accordo sul registro degli indici.
- e. Distanze verso corsi d'acqua
- In base all'art. 41° OPAC (Ordinanza federale sulla protezione delle acque), alle relative direttive federali e all'art. 34 RLE (Regolamento Legge Edilizia) esistono dei vincoli a qualsiasi costruzione o modifica nelle vicinanze di un corso d'acqua (fascia di rispetto), al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque.
Per qualsiasi tipo di costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.
Deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 m, misurata dal piede di sponda, e stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del RLE; in casi eccezionali, e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe.
- f. Distanze dal bosco
- Tutti gli edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10.00 m dal limite della zona forestale. Con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe fino a 6.00 m (Legge cantonale forestale 1998, art. 6).
- g. Piscine
- Le piscine interrate o fuori terra devono mantenere una distanza dal confine verso fondi privati di almeno 1.00 m.
 - Il permesso di costruzione entro la linea di arretramento dalle strade è concesso a titolo precario con iscrizione a registro fondiario.
 - Le piscine coperte sono considerate costruzioni principali.

Art. 29: Fascia di rispetto dei corsi d'acqua e vincolo naturalistico

L'area delle fasce di rispetto che si sovrappongono alla ZE 1 è computabile negli indici.

Art. 30: Sistemazione del terreno

La sistemazione del terreno non deve modificare sostanzialmente la sua struttura naturale.
Il Municipio può imporre misure per un corretto inserimento nel paesaggio, quali modifiche del terreno naturale, colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni di mascheramento ecc.

Art. 31: Opere di cinta e di sostegno

a. Le opere di cinta e di sostegno possono essere costruite a confine di proprietà. Nei casi di allargamento del campo stradale devono rispettare le linee di esproprio.

b. Le opere di cinta e di sostegno devono rispettare l'altezza massima di 2.50 m.

c. Le opere di sostegno con pendenza superiore a 60° sono considerate muri di sostegno.

- d. Il Municipio applica misure di salvaguardia delle visuali per il traffico, limitando l'altezza delle opere o stabilendo arretramenti particolari ecc.
- e. Per gli altri casi fanno stato le altezze definite dalla LAC.
- f. Le prescrizioni relative alle altezze massime non si applicano al nucleo. Il Municipio deciderà caso per caso, sentito il parere delle autorità competenti.

Art. 32:
Supplementi per
corpi tecnici

Corpi di servizio agli impianti (vani-scala d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ecc.), sporgenti oltre la copertura degli edifici, devono essere contenuti entro i limiti indispensabili alla funzionalità. È concesso un supplemento d'altezza di 2.50 m a condizione che la superficie sia ridotta al minimo, inferiore comunque al 20 % della superficie dell'edificio.

Art. 33:
Costruzioni
provvisorie

Il Municipio può concedere a titolo eccezionale una licenza per costruzioni provvisorie, escluse le abitazioni, nei casi di fondata necessità e di impossibile edificazione definitiva. Fatta riserva per i disposti della legislazione edilizia cantonale, si applicano le presenti norme, in particolare l'IO. La licenza è rilasciata a titolo precario, con iscrizione a RF, per una durata massima stabilita caso per caso.

Art. 34:
Piazzali da gioco,
aree di svago

- a. Per edifici con 4 o più appartamenti va prevista una superficie di terreno riservata al gioco dei bambini o di svago, sistemata in modo adeguato, pari almeno al 20 % della SEF.
- b. I proprietari di fondi limitrofi possono destinare un'area comune di gioco o svago ridotta al 10 % della SEF, ma al minimo di 100 m², con iscrizione a RF del vincolo "destinato al gioco dei bambini".
- c. In caso di formazione oggettivamente impossibile il Municipio preleva un contributo pari al 25% del costo dell'opera che si dovrebbe realizzare, compreso il terreno.

Art. 35:
Antenne di
ricezione

Antenne paraboliche di ricezione televisiva sono soggette all'approvazione del Municipio.
In edifici plurifamiliari l'impianto di ricezione dev'essere centralizzato.

Art. 36:
Collettori solari e
pannelli fotovoltaici

Collettori solari e pannelli fotovoltaici sono soggetti all'approvazione del Municipio.

D. AREE PUBBLICHE E EDIFICI PUBBLICI - SERVIZI TECNOLOGICI

- Art. 37: Sono indicati nel Piano del traffico e delle aree pubbliche e edifici pubblici.
- Aree pubbliche e edifici pubblici (AP-EP)
- AP-EP 1 Centro comunale di Casa Rusca: part. no. 102
- a. Contenuti:
amministrazione comunale, locali istituzionali, locali multiuso, alambicco, parco pubblico, strutture di servizio per il parco e parco giochi
- b. Interventi ammessi
Casa Rusca: mantenimento della volumetria attuale, fa stato l'Art. 17
Spazio libero significativo: mantenimento dello stato attuale
Parco: strutture di servizio e serre
- h max. alla gronda 3.00 m
 - h max. al colmo 6.00 m
 - distanze dal confine: come costruzioni accessorie
- AP-EP 2 Centro scolastico - part. no. 3A, no. 3B, no. 3C, no. 3D, no. 3E:
- a. Contenuti:
scuola dell'infanzia e scuola elementare, palestra, spazi multiuso, campi sportivi e protezione civile
- b. Interventi ammessi:
- h max. al colmo 12.50 m
 - indice di sfruttamento 0.7
 - distanze dal confine 4.00 m
- Cimitero - part. no. 1 e part. no. 831:
- a. Contenuti: cappelle e camposanto
- b. Interventi ammessi: tombe e cappelle mortuarie
- Chiesa parrocchiale e edifici annessi - part. no. 4 e no. 5:
- a. Contenuti: Chiesa parrocchiale part. no. 4 sub. A
casa parrocchiale part. no. 5
- b. Interventi ammessi: mantenimento dello stato attuale
- AP-EP 3 Piazza dei Caresana, part. no. 63
- a. Contenuti: piazza a terrazzi
- b. Interventi ammessi: mantenimento dello stato attuale
- AP-EP 4 Magazzino comunale: part. no. 75
- a. Contenuti: magazzino comunale, raccolta separata dei rifiuti
- b. Interventi ammessi:
- h max. alla gronda: 9.50 m
 - indice di edificabilità (IE) 5 m³/m²
 - distanze dal confine fino a confine strada
- AP-EP 5 Area comunale: part. no. 574
- a. Contenuti: raccolta separata dei rifiuti e compostaggio
- b. Interventi ammessi: costruzioni e strutture di servizio
- h_{max.} alla gronda: 5.00 m

- AP-EP 6 Stazione di pompaggio: part. no. 364
 Obbligo di mantenimento e di ripristino dello stato attuale del terreno e della vegetazione. Sono ammessi interventi di manutenzione, modifica e ampliamento delle pompe delle canalizzazioni esistenti, secondo le necessità dettate dalla rete.
- AP-EP 7 Pompa acquedotto d'emergenza località Orti: part. no. 15
 Manutenzione ed interventi secondo necessità dettate dalla rete
- AP-EP 8 Bacino di decantazione Consorzio depurazione acque sponda sinistra del Vedeggio: part. no. 505
 Manutenzione ed interventi secondo necessità
- AP-EP 9 Stand di tiro: part. no. 588 e 586
 Contenuti: bersagli
 Zone di pericolo
- zona 1: divieto di costruzione e divieto limitato di piantagione
 - zona 2: divieto di costruzione e divieto limitato di piantagione
 - zona 3: divieto limitato di costruzione
 - zona 4: divieto di costruzione
- AP-EP 10 Giardino pubblico: part. no. 185
-
- Art. 38:
 Area privata
 d'interesse pubblico AP-IP Oratorio del Buon Consiglio: part. no. 543
 Mantenimento dello stato attuale.
- Art. 39:
 Raccolta rifiuti I rifiuti vengono raccolti nei punti designati dal Municipio secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
- Art. 40:
 Servizi tecnologici I servizi tecnologici sono indicati nei piani specifici.

E. RETE STRADALE, PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI

- Art. 41:
Strade, percorsi pedonali, sentieri
- Le vie di comunicazione del Comune di Cureglia sono indicate nel Piano del traffico e delle aree pubbliche e edifici pubblici.
- a. Strade di collegamento principale
Strade cantonali:
 - Vezia – Origlio (strada principale)
 - Cureglia – Comano (strada di collegamento).
 - b. Strade di servizio
Tutte le strade carrozzabili gestite dal Comune.
Il calibro delle singole strade comunali è specificato nel Piano del traffico e delle aree pubbliche e edifici pubblici 1:2'000.
 - c. Strade pedonali
Strade di servizio veicolari con priorità ai pedoni.
Nel nucleo del villaggio è ammesso il traffico di servizio per i confinanti.
 - d. Percorsi pedonali
La rete dei percorsi pedonali è da mantenere, migliorare ed ampliare. La loro concomitanza con le vie storiche (IVS) è da valorizzare.
 - e. Sentieri escursionistici
 - f. Percorsi equestri
Percorsi in cui è permessa la circolazione dei cavalli.
 - g. Percorsi ciclabili
Percorso ciclabile segnalato.
- Art. 42:
Distanze dalla rete viaria
- a. Fanno stato le linee di arretramento riportate sul Piano del traffico:
In generale valgono le seguenti distanze:

• strade di collegamento principale	5.00 m
• strade di servizio	4.00 m
• strade private iscritte come tali a RF	3.00 m
• posteggi, percorsi pedonali e sentieri	3.00 m
 - b. Nella fascia delimitata dalle linee di arretramento sono ammessi:
 - verso le strade: solo cinte, siepi e accessi
 - verso i posteggi, percorsi pedonali e sentieri: costruzioni accessorie secondo i parametri previsti dalle presenti NAPR.
 - c. Eccezioni
 - le distanze non valgono per il nucleo; sentito il parere dell'autorità cantonale competente il Municipio decide caso per caso sulla base delle valutazioni effettuate
 - per costruzioni accessorie la distanza verso le strade può essere ridotta con iscrizione a titolo precario
 - il Municipio d'intesa con le competenti autorità cantonali può concedere una deroga all'arretramento prescritto per le strade comunali, in particolare per le piazze di giro, qualora non siano compromessi i percorsi pedonali.

- Art. 43: Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze
- Finestre ed altre aperture a confine della strada pubblica possono essere munite di elementi che si aprono verso l'esterno solo oltre l'altezza di 4.50 m. Corpi sporgenti (gronde, balconi, pensiline ecc.) verso strade e piazze devono situarsi ad un'altezza di almeno 4.50 m dal piano del marciapiede e non invadere il campo stradale.
- Art. 44: Autorimesse e posteggi
- I posteggi devono essere facilmente accessibili e non intralciare il traffico di strade cantonali, comunali o private.
- a. Nuclei del villaggio (NV)
È vietata la realizzazione di autorimesse indipendenti o all'interno di edifici esistenti.
Il Municipio può concedere deroghe per la realizzazione di parcheggi esterni nei casi in cui non disturbino la qualità di vita e non siano in contrasto con le esigenze di protezione dei nuclei e degli spazi liberi significativi.
 - b. Zona residenziale (ZE)
Per nuovi edifici è obbligatoria la formazione di posteggi e/o autorimesse così dimensionati:
 - Abitazioni: 1 posto auto per appartamento o ogni 100 m² o frazione superiore di SUL
 - Esercizi pubblici: 1 posto auto per 8 m² di SUL o ogni 2,5 letti
 - Alberghi e motel: 1 posto auto per ogni camera
 - Scuole: 1 posto auto per aula di classe.
 - c. Per gli edifici con contenuti amministrativi, industriali e artigianali e commerciali fa stato il Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp) del 1° gennaio 2006.
 - d. Distanza minima verso le strade comunali e cantonali
 - per posteggi aperti: 1.50 m
 - per autorimesse: 5.00 m
 - e. Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo quando la realizzazione dei posteggi risulti tecnicamente difficile, eccessivamente onerosa o sia in contrasto con i principi di conservazione dei nuclei.
In caso di realizzazione non possibile il Municipio preleva un contributo pari al 25% del costo di costruzione per la realizzazione dei parcheggi necessari, compreso il valore del terreno.
- Art. 45: Posteggi pubblici
- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|
| P1 | Comanacco, part. 191 | 7 posti auto |
| P2 | Carivée, part. 184 e 185 | 37 posti auto |
| P3 | Chiesa, part. 73 e 74 | 28 posti auto |
| P4 | San Giuseppe, part. 298 | 10 + 10 posti auto |
| P5 | Pasquée, part. 367 | 13 posti auto |
| P6 | Quadrèla, part. 410 | 29 posti auto |
| P7 | Moretto, scorporo part. 465 | 10 posti auto |
| P8 | Roncaccio, part. 471 e 808 | 12 posti auto |
- Art. 46: Accessi veicolari
- Gli accessi veicolari alle strade cantonali, comunali e consortili devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario.

- a. I cancelli di accesso ad autorimesse o ad aree di posteggio devono essere arretrati almeno 5.00 m dalla strada di Piano regolatore, compreso il marciapiede.
Eccezioni: cancelli elettrici comandati a distanza, ritenuta una distanza minima dal ciglio di 0.50 m.
- b. Di regola non sono permessi accessi privati sulle strade cantonali, deroghe ed eccezioni sono concesse dove accessi da altre strade sono tecnicamente impossibili.
- c. La formazione di accessi privati per autoveicoli in corrispondenza di strade o marciapiedi pubblici soggiace all'approvazione del Municipio sulle strade comunali e del Consiglio di Stato sulle strade cantonali.

Art. 47:
Strade private

La formazione di strade private è possibile dopo l'approvazione preventiva del Municipio che ha la facoltà di correggere il tracciato e le sezioni per inserirle convenientemente nella rete del traffico comunale. Possono essere realizzate esclusivamente all'interno del perimetro delle zone edificabili.

Art. 48:
Gradi di sensibilità
al rumore (GdS)

In base all'Ordinanza contro l'inquinamento fonico sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità al rumore:

- GdS II per le ZE1, ZE2, PQ e le AP-EP nel perimetro delle zone edificabili
- GdS III per la zona agricola, le AP-EP fuori del perimetro delle zone edificabili e la AP-IP

Art. 49:
Deroghe

- a. Il Municipio può concedere deroghe o imporre condizioni, al fine di evitare situazioni contrarie al sentimento della giustizia e casi di rigore manifestamente non voluti, qualora siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
 - situazione eccezionale
 - rispetto degli scopi e dello spirito del PR
 - rispetto dell'interesse pubblico e di altri interessi privati preponderanti (rapporti di vicinato)
- b. Le motivazioni della concessione della deroga devono essere esaurientemente indicate nella decisione che va trasmessa anche ai confinanti in presenza di deroghe che ne coinvolgono gli interessi.

F. ABBREVIAZIONI

AIL	Aziende industriali di Lugano
AP-EP	Aree pubbliche ed edifici pubblici
AP-IP	Area privata d'interesse pubblico
GdS	Gradi di sensibilità al rumore
IE	Indice di edificabilità
ENP	Elementi naturali protetti
IO	Indice di occupazione
IS	Indice di sfruttamento
IV	Indice di superficie verde
IVS	Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
LAC	Legge cantonale di applicazione e complemento del codice civile (1911)
LALPT	Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (1990)
LBC	Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (1997)
LE	Legge edilizia cantonale (1991)
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio (1979) e revisione parziale del 22 maggio 1996
NV	Nucleo del villaggio
OIF	Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (1986)
OPT	Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (2000)
PPa	Piano del paesaggio
PQ	Piano di quartiere
PTr	Piano del traffico e delle AP-EP
PZo	Piano delle zone
PR	Piano regolatore
Rcpp	Regolamento cantonale posteggi privati
RF	Registro fondiario
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia cantonale (1992)
RLALPT	Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (1991)
SAC	Superfici per l'avvicendamento colturale
SEF	Superficie edificabile
SIA	Società svizzera degli ingegneri e architetti
ZA	Zona agricola
ZE	Zona edificabile
ZPP	Zona di protezione del paesaggio
ZPP NV	Zona di protezione del paesaggio nucleo del villaggio

Cureglia, maggio 2013